



Associazione Jole CASTIGLIONI - organizzazione di volontariato

Piazza della Chiesa n° 7

11027 Saint Vincent (AO)



Statuto dell'associazione Jole CASTIGLIONI - organizzazione di volontariato

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: «Associazione Jole CASTIGLIONI - organizzazione di volontariato» che assume la forma giuridica di associazione.

L'organizzazione ha sede nel comune di Saint Vincent (AO). L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato « Associazione Jole CASTIGLIONI » è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

dk

ART. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II: FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6 (Finalità nell'obiettivo)

La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con lo scopo disporre in atto e gestire, direttamente e indirettamente, iniziative, servizi o attività volte all'assistenza di persone in difficoltà.

ART. 7 (Ambito di attuazione delle finalità)

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della regione della Valle d'Aosta ed esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del Codice del Terzo settore interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 122, e successive modificazioni.

In particolare intende gestire un centro di accoglienza a favore di persone economicamente svantaggiate.

TITOLO III: GLI ASSOCIATI

ART. 8 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta, su domanda scritta del richiedente.

L'ammissione è comunicata all'associato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.

Avverso il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati entro 60 giorni dalla comunicazione.

ART. 9 (Diritti)

Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- esercitare il diritto di voto in assemblea; essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo

ART. 10 (Doveri)

Gli associati all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri associati e all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Gli associati hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e in nessun caso possono essere restituite agli associati o ai loro eredi.

ART. 11 (Esclusione)

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 12 (Volontariato e rapporti economici)

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a

qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

TITOLO IV: GLI ORGANI

ART. 13 (Indicazione degli organi)

Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente.

CAPO I: L'assemblea

ART. 14 (Composizione)

L'assemblea è composta da tutti gli associati all'organizzazione.

L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dagli associati.

ART. 15 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del presidente dell'organizzazione oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima dell'assemblea.

ART. 16 (Validità della assemblea)

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

dl

La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

I voti sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto se l'assemblea lo ritiene necessario.

ART. 17 (Competenze)

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

CAPO II: Il consiglio direttivo

dl

ART. 18 (Composizione, convocazione e durata)

Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno tre giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri. Non è applicabile l'istituto della cooptazione. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio nel suo insieme.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

ART. 19 (Poteri e funzioni)

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 19 (Deleghe)

Il consiglio direttivo può delegare, con apposita delibera, a uno o più consiglieri funzioni proprie di carattere generale o per aree di competenza.

Il consiglio direttivo può nominare tra i propri componenti un consigliere vicario che faccia le veci del presidente in caso di sua assenza o inabilità.

CAPO III: Il presidente

ART. 20 (Elezione)

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 21 (Durata)

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo.

L'assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

ART. 22 (Funzioni)

Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.

Il presidente presiede il consiglio direttivo e l'assemblea curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.

Sottoscrive il verbale del Consiglio direttivo e dell'assemblea, e cura che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dagli associati.

Nei casi di urgenza, il presidente esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE O I BENI

ART. 23 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
-
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;

ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ART. 24 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere (33) positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

TITOLO VI: IL BILANCIO

ART. 25 (Bilancio consuntivo)

L'esercizio sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

dl

Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII: LE CONVENZIONI

ART. 26 (Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

ART. 27 (Stipulazione della convenzione)

La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato o da un consigliere all'uopo delegato.

ART. 28 (Attuazione della convenzione)

Il Consiglio direttivo esecutivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII: LIBRI SOCIALI

ART. 29 (Tenuta)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

TITOLO IX: LA RESPONSABILITÀ

dl

ART. 30 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

I volontari dell'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 31 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 32 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X: RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 33 (Rapporto con altri enti e soggetti)

L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.



Registrato a Châtillon 03/02/2023
al n. 46 Serie 32
Tributi a fianco indicati risultano versati con Mod. F. ☒
Reg. _____
Tras. _____
Aut. _____
Bollo _____
Ts. _____